

Allegato "C" al n. 12.015 di raccolta

**CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
STATUTO SOCIALE**

Art.1 Denominazione sociale

È costituito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo numero 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti cod.civ., un consorzio stabile in forma di società consortile per azioni denominato **"CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"** (in sigla "MEDIL S.C.P.A.")

Art.2 Sede

2.1 La società ha sede legale in Comune di **Benevento**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Benevento, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo, all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti, tanto in Italia che all'estero.

2.3 La pubblicità del trasferimento sede è disciplinata dal menzionato art.111 ter disp. att. cod.civ.

2.4 Il trasferimento della sede legale all'estero attribuisce il diritto di recesso dalla società al socio che non vi abbia consentito, ai sensi dell'art. 2437 cod.civ.

2.5 La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare, del disposto degli artt. 2299 e 2330, IV comma. cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, con decisione da assumersi ad opera del Consiglio d' Amministrazione.

Art.3 Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne esclusivamente i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci.

A tal fine i soci possono comunicare al Consiglio di Amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica, per i soci consorziati anche certificata, o il proprio indirizzo telefax.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione deve aggiornare tempestivamente il predetto libro con le indicazioni comunicategli dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Art.4 Durata

La società consortile ha durata sino alla data del **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere, con

decisione dell'assemblea straordinaria, prorogata una o più volte, per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla stessa nei confronti degli Enti o dei soggetti concedenti od appaltanti, e comunque connessi, direttamente ovvero indirettamente, con l'esecuzione dei contratti di cui sia parte, oppure anticipatamente sciolta.

Art.5 Scopo ed oggetto sociale

5.1 Il consorzio stabile, costituito in forma di società consortile per azioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo, per brevità, individuata quale "società", si propone, quale connotante finalità istituzionale di:

I) operare in modo congiunto tra i soci consorziati nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Si intendono d'ora in avanti per soci consorziati quelli che facevano parte della società al momento della sua trasformazione da società consortile a responsabilità limitata, nonché tutti i futuri soci che, dimostrato, il possesso dei requisiti indicati al successivo art. 6, avranno ottenuto il gradimento del Consiglio di Amministrazione, e riceveranno azioni di categoria A;

II) coordinare, svolgere ed accompagnare, per conto dei soci consorziati, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di investimento, nonché all'implementazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi comuni a favore dei consorziati medesimi.

5.2 Essa, pertanto, con esclusione di qualsivoglia finalità lucrativa, pur riservandosi di avvalersi delle agevolazioni, provvidenze e contributi di cui alla vigente normativa di incentivazione comunitaria, nazionale, regionale e/o territoriale, ha lo scopo di realizzare un'attività diretta a promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo della piccola e media impresa, e ad incentivare lo sviluppo economico del territorio attraverso fattività produttiva nei settori dei servizi e della produzione, proponendosi di sviluppare tutte le attività e tutte le iniziative atte a contribuire alla crescita professionale, materiale e culturale degli imprenditori consorziati. Nel perseguimento di tale finalità, la società, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, può provvedere:

a) a contribuire a procurare il lavoro ai soci consorziati mediante l'acquisizione di ordinativi e lavori, attraverso la partecipazione a gare, aste, licitazioni ed appalti indetti tanto da enti pubblici che da privati, nazionali ed esteri, da eseguire direttamente, con la propria struttura, o indirettamente, designando e/o indicando le imprese consorziate,

anche promuovendo o partecipando a forme societarie e/o co-

munque organismi collettivi, contratti associativi, sia a carattere permanente che temporaneo, ed in particolare l'esecuzione delle seguenti attività:

OG 1 - Edifici civili e industriali;

OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;

OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo;

OG 5 - Dighe;

OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;

OG 7 - Opere marittime e lavori di dragaggio;

OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica;

OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;

OG 11 - Impianti tecnologici;

OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

OG 13 - Opere di ingegneria naturalistica;

OS 1 - Lavori in terra;

OS 2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

OS 2B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 5 - Impianti pneumatici e antintrusione;

OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

OS 8 - Opere di impermeabilizzazione;

OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa;

OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;

OS 12A - Barriere stradali di sicurezza;

OS 12B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

OS 15 - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;

OS 16 - Impianti per centrali produzione energia elettrica;

OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia;

OS 18A - Componenti strutturali in acciaio;

OS 18B - Componenti per facciate continue;

OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmis-

sioni e trattamento;

OS 20 - Rilevamenti topografici;
OS 20A - Rilevamenti topografici;
OS 20B - Indagini geognostiche;
OS 21 - Opere strutturali speciali;
OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS 23 - Demolizione di opere;
OS 24 - Verde e arredo urbano;
OS 25 - Scavi archeologici;
OS 26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
OS 27 - Impianti per la trazione elettrica;
OS 28 - Impianti termici e di condizionamento;
OS 29 - Armamento ferroviario;
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 31 - Impianti per la mobilità sospesa;
OS 32 - Strutture in legno;
OS 33 - Coperture speciali;
OS 34 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale;
b) a contribuire a procurare il lavoro ai soci consorziati mediante l'acquisizione di ordinativi e lavori, attraverso la partecipazione a gare, aste, licitazioni ed appalti indetti tanto da enti pubblici che da privati, nazionali ed esteri, da eseguire direttamente o indirettamente, anche promuovendo o partecipando a forme societarie, e/o comunque organismi collettivi, e contratti associativi sia a carattere permanente che temporaneo;
c) a promuovere, in collaborazione con enti ed organismi che perseguano identici ovvero similari obiettivi, iniziative e studi su qualsivoglia argomento di interesse dei soci consorziati;
d) a fornire, in accordo con i soci consorziati medesimi, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro rispettive attività e dei servizi resi all'utenza;
e) agli acquisti collettivi per conto di tutti o parte dei soci consorziati, anche stipulando convenzioni con fornitori nazionali ed esteri. Viene espressamente precisato che la società consortile potrà provvedere all'alienazione dei prodotti acquistati;
f) a costruire, acquistare, vendere, ampliare e sistemare, nonchè prendere e concedere in locazione immobili, acquisire aree di terreno, provvedendo alla lottizzazione delle medesime, nel rispetto della vigente normativa di settore, sia in proprio che per conto dei soci consorziati e a svolgere comunque ogni operazione, anche immobiliare, destinata a favorire l'attività;
g) ad acquisire o affittare, anche attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie, nell'interesse della società o dei

consorzianti, aziende e rami di aziende o quote di società, avvenimenti oggetto analogo al proprio o, comunque, utile allo svolgimento dell'attività consortile;

h) ad assumere da qualsivoglia Ente, istituto bancario, privato o società prestiti, mutui, finanziamenti ed affidamenti di qualsiasi natura e durata, concedere garanzie reali e personali in favore di qualsiasi Ente e/o istituto di credito ovvero terzi in genere, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società consortile;

i) ad assistere ed aiutare a dotarsi di adeguate sedi e magazzini i soci consorzianti, i quali ne avvertissero la necessità;

l) a disciplinare nel migliore dei modi la distribuzione tra i soci consorzianti dei lavori, degli impianti, delle forniture e dei servizi assunti, vigilando ai fini della perfetta esecuzione ed osservanza delle norme contrattuali;

m) a curare, anche mediante l'istituzione di uno speciale ufficio tecnico: - lo studio e la redazione dei progetti e dei preventivi dei lavori, delle forniture e dei servizi da assumere, nonché all'analisi ed alla direzione degli stessi per conto ed in collaborazione con i soci consorzianti; - la soluzione delle eventuali controversie che potessero insorgere in rapporto all'esecuzione ed all'interpretazione dei contratti e delle relative tariffe;

n) a curare, sia per conto dei soci che direttamente, tutte le attività gestionali, di coordinamento e di organizzazione commerciale, tecnica, amministrativa, del lavoro, della sicurezza, finanziaria e, comunque, ogni attività d'impresa, la quale, con esplicito riferimento all'outsourcing, venisse ad essa società consortile richiesta dal mercato e/o domandata dai soci consorzianti;

o) a curare lo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle attività, tenendo aggiornati i soci aderenti e favorendo il perfezionamento tecnico e professionale dei soci medesimi;

p) ad organizzare e gestire centri di logistica per i soci consorzianti;

q) a predisporre, organizzare e gestire corsi di formazione professionale finalizzati all'ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel ciclo produttivo;

r) a curare la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti competenti per territorio;

s) ad operare la ricerca di mercato e l'istituzione di banche dati per la fornitura di servizi di assistenza alla commercializzazione dei prodotti, di innovazione nelle politiche commerciali e di penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

t) a creare, organizzare e gestire centri di servizi per la

piccola e media impresa;

u) ad effettuare il trattamento e la compattazione di rifiuti in generale, ed ogni altra attività inerente la gestione degli stessi;

v) al riciclo della carta, della plastica e dell'alluminio;

z) effettuare il recupero di metalli preziosi;

y) ad effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento definitivo di rifiuti industriali

j) ad effettuare la raccolta differenziata ed il trasporto di residui destinati al riutilizzo, con relativo stoccaggio, trattamento ed eventuale successiva commercializzazione;

aa) alla gestione di isole ecologiche e piattaforme trattamento rifiuti;

bb) ad operazioni di estrazione, recupero, rimozione o stoccaggio di rifiuti di ogni tipo anche speciali tossici e tossico-nocivi, speciali ed assimilabili ai rifiuti urbani, la raccolta, il trasporto, l'autotrasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani;

cc) alla raccolta, pretrattamento e messa in sicurezza, smontaggio e separazione dei componenti, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti di ogni tipo anche speciali tossici e nocivi;

dd) alla intermediazione nel settore dei rifiuti.

5.3 La società, nel perseguimento dei propri obiettivi, potrà intervenire validamente in licitazioni, gare, bandi, aste ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, mobili registrati ed immobili per finalità strumentali al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

5.4 Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività espressamente riservate per legge, e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- il rilascio di garanzie a favore di terzi, sia pure nell'interesse delle società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- la raccolta di risparmio tra il pubblico, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'art.106 T.U.B. (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385);
- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva a soggetti iscritti in Albi, Ruoli e Collegi;
- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate ai soggetti disciplinati dal menzionato Decreto Legislativo

n.385/1993;

- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare o di credito al consumo sia nei confronti del pubblico sia nei confronti dei propri soci, di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998;

- lo svolgimento dell'attività di intermediazione nell'ambito del commercio di immobili e di aziende.

E', altresì, esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal richiamato Decreto Legislativo n.58/1998.

5.5 La società, in via strettamente strumentale od occasionale e quindi non prevalente rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale, non nei confronti del pubblico e con esclusione tassativa delle attività per legge riservate, può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria e/o utile, inclusa l'emissione di obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

5.6 La società potrà, inoltre, assumere, direttamente o in direttamente, come attività non prevalente e senza collocamento nei confronti del pubblico, e comunque nei limiti prescritti dalla normativa vigente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, associazioni (anche temporanee ovvero raggruppamenti temporanei e joint ventures), imprese e consorzi, nazionali ed esteri, società consortili, società cooperative, ed altri organismi collettivi che abbiano analoghe attività sociali e che si propongano scopi coerenti, affini e/o comunque compatibili con quelli del presente statuto (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58/1998 ed al D.Lgs. n.385/1993). L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione medesima, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

5.7 Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità, dell'opera di detti professionisti e/o di detto personale.

5.8 In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la società non ha scopo di lucro.

5.9 Su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, la

società consortile potrà aderire ad organismi economici e sindacali, anche di secondo grado, che si propongano quale finalità connotante la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo d'impresa.

5.10 La società ha facoltà di far eseguire i lavori assunti in appalto, in tutto o in parte, ad uno dei soggetti consorziati indicandone il nominativo in sede di offerta con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.6 Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è pari ad **euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero)** ed è suddiviso in 600.000 (seicentomila) azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

6.2 Le azioni sono divise in due categorie:

6.2.1 Azioni di categoria A, sono riservate ai soci consorziati, ed attribuiscono ai loro possessori i diritti attribuiti dal codice civile alle azioni ordinarie, salvo quanto previsto nel presente Statuto in caso di decadenza per perdita dei requisiti e liquidazione o riscatto delle azioni. Possono essere soci consorziati esclusivamente imprese, individuali ovvero collettive, che svolgono la propria attività nel settore della costruzione civile, edile, stradale e dell'installazione degli impianti oppure nei settori contemplati dal D.P.R. numero 34/2000, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero svolgano un'attività affine a quelle menzionate.

I soci consorziati posseggono tutti lo stesso numero di azioni, determinato dal Consiglio di Amministrazione in proporzione al numero di detti soci.

6.2.2 Azioni di categoria B, sono riservate, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione nelle forme di cui al successivo art. 8 (otto), a banche, intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 o del D.Lgs.n.58/1998, investitori professionali italiani o esteri, questi ultimi se ammessi ad operare in Italia dalle Autorità di Vigilanza, ed a fondazioni, società e persone fisiche, ad esclusione dei soci consorziati, dei partecipanti al capitale e dei titolari di cariche negli organi amministrativi, direttivi e di controllo di questi ultimi, nonché alle società controllate da uno o più soci consorziati.

6.3 I soci consorziati appartenenti alla categoria A non possono essere titolari, né direttamente né indirettamente, di azioni appartenenti alla categoria B.

6.4 L'acquirente di azioni di categoria A deve comunicare l'avvenuto acquisto entro 15 giorni solari al Consiglio di Amministrazione, il quale nei 30 giorni successivi verifica il possesso dei requisiti indicati all'art. 6.2.1 in capo all'acquirente e l'assenza di situazioni interdittive. Qualora il soggetto sottoscriva o detenga, anche mediante società fiduciaria o società controllata, più di 15000 (quindicimila) azioni, dovrà possedere, attestandoli mediante apposita auto-

certificazione da consegnare entro 7 giorni solari dal rag-

giungimento di tale limite al Consiglio di Amministrazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- che non é stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o all'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione non sia in corso procedura fallimentare o, qualora questa sia stata svolta, il decreto di chiusura del fallimento è divenuto definitivo;

- che non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del D.lgs. n°159 del 06 settembre 2011 (Codice delle leggi Antimafia) e della legge n° 646 del 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e non sono in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

Il Consiglio di Amministrazione, nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo al socio e l'assenza di situazioni interdittive.

6.4 Le azioni di categoria B conferiscono: i) il diritto di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria; ii) il diritto di partecipare alla distribuzione dell'utile annuale in proporzione al loro numero rispetto al totale delle azioni emesse, incluse quelle di categoria A; iii) il diritto al rimborso del valore nominale in caso di liquidazione, e iv) il diritto di voto su tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria, nonché sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale con compiti di Revisione Legale o Organo Terzo, e per la deliberazione sull'azione di responsabilità contro di essi.

6.5 Il capitale sociale potrà essere aumentato, sia a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, sia a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6.6 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle azioni da essi possedute, e per la rispettiva categoria; la decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, venga attribuito il diritto di sottoscrivere le azioni della medesima categoria non sottoscritte dagli altri soci, in proporzione alle azioni possedute. Il diritto di opzione potrà essere escluso nei casi e con le modalità previste dall'art. 2441 cod. civ.

6.7 La società potrà emettere altre categorie di azioni a voto limitato o senza diritto di voto, determinandole le caratteristiche ed i diritti ad esse attribuiti. La somma di tutte le azioni a voto limitato, incluse quelle di categoria B, non potrà superare la metà del capitale sociale.

Art.7 Obbligazioni e finanziamenti dei soci

7.1 La società potrà emettere obbligazioni nel rispetto degli articoli 2410 e ss. cod.civ.

7.2 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese.

7.3 Per cinque anni dalla data di iscrizione della delibera di trasformazione della società in s.p.a. nel registro delle imprese è attribuita agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare di euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

7.4 I soci, nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute, effettuando versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero finanziamenti, tanto fruttiferi che infruttiferi (in mancanza di espressa previsione detti finanziamenti si presumono infruttiferi).

Art.8 Trasferimento delle azioni

8.1 Il trasferimento delle azioni di categoria A e di categoria B per atto tra vivi, e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle stesse sono subordinati al gradimento espresso con decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti.

8.2 I soci consorziati titolari delle azioni di categoria A possono trasferire le proprie azioni unicamente considerando la partecipazione in blocco, vale a dire ad unico soggetto e per la totalità delle azioni possedute.

8.3 Con l'espressione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a mero titolo esemplificativo, la compravendita, la compravendita in blocco, la donazione, il conferimento in società e la dazione in pagamento.

8.4 Il socio consorziato, il quale intenda trasferire la propria partecipazione ovvero costituire sulla medesima diritti reali di godimento e/o di garanzia, dovrà comunicare le proprie intenzioni, mediante messaggio via posta elettronica certificata o lettera raccomandata, anche a mano, comprovante il ricevimento da inviarsi alla società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti informazioni

riguardanti il potenziale cessionario:

a) nel caso di impresa individuale:

- il nome ed il cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza del titolare dell'impresa;
- l'attività effettivamente esercitata;
- l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e le modalità di corresponsione del prezzo;
- il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa presso il competente Registro delle Imprese;
- l'attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica;

b) nel caso di organismo collettivo, di qualsiasi forma:

- la ragione e/o denominazione sociale, la sede legale e l'attività che il potenziale socio si propone;
- la verifica inerente agli organi gestionali del potenziale socio ed alla conseguente legittimazione degli organi stessi;
- l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e le modalità di corresponsione del prezzo;
- il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa presso il competente Registro delle Imprese;
- l'attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica;

8.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera sul gradimento entro il termine perentorio di giorni trenta dalla ricezione della richiesta. La decisione deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di deliberazione, con le stesse modalità stabilite per la richiesta da parte del socio.

8.6 Decorso il termine sopra indicato senza che al socio consorziato richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso e, quindi, la partecipazione sarà trasferibile o il diritto reale potrà essere costituito a favore dell'avente causa proposto.

8.7 Ai fini della deliberazione sul gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.2.1 e la completezza dei dati indicati al precedente punto 8.4 per i soci titolari di azioni di categoria A e di cui al precedente art. 6.2.2. per i soci titolari di azioni di categoria B, fermo il proprio diritto di richiedere in aggiunta a quanto innanzi, altri documenti e/o dichiarazioni utili ad attestare il possesso dei requisiti del potenziale nuovo socio e l'assenza di condizioni ostative all'esercizio della sua attività imprenditoriale.

8.8 Al socio consorziato che, con atto tra vivi, vuole trasferire le proprie azioni spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod.civ., qualora venga negato il gradimento ed il valore della propria partecipazione dovrà essere liquidato al valore nominale. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare nella delibera di diniego del gradimento una nuova impresa gradita, la quale sia disposta ad acquistare le azioni al prezzo concordato con il socio consorziato cedente.

8.9 Nelle ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti

reali eseguiti senza l'osservanza di quanto innanzi prescrit-

to, l'avente causa non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali, e non potrà disporre della partecipazione con effetti verso la società.

8.10 Per i soci consorziati persone fisiche, in caso di morte di un socio gli eredi avranno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni.

8.11 Ciascun potenziale socio, all'atto dell'ingresso nella società consortile, dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza e di approvare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi consortili.

Art.9 Obblighi dei soci consorziati

9.1 Ciascun socio consorziato si assume, ai sensi dell'articolo 2603, n. 3, cod.civ., l'obbligo di mettere a disposizione della società consortile, in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

9.2 I soci consorziati sono, inoltre, tenuti:

9.2.1 all'atto dell'ammissione, a versare un'eventuale quota di ammissione alla società, stabilita dall'assemblea ordinaria annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;

9.2.2 a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari all'esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute; ed a rifondere alla società consortile, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i costi sostenuti dalla società medesima per loro conto: e ciò o per intero, qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei soci o di più soci;

9.2.3 all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organismi consortili;

9.2.4 ad adempiere correttamente, nei modi e termini previsti dalle delibere, dal presente statuto e dai regolamenti interni, alle obbligazioni che la società consortile ha assunto per conto di ciascun soggetto socio;

9.2.5 a non far parte contemporaneamente di altri consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e di consorzi fra società cooperative di

produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che perseguano identici scopi sociali ovvero esplichino un'attività concorrente o similare;

9.2.6 in corrispettivo del diritto di usufruire dell'attività mutualistica della società consortile secondo le proprie necessità, a versare alla stessa un contributo annuo che sarà fissato, a posteriori, dal Consiglio di Amministrazione sulla base del fatturato e tipo di prodotto e/o servizio conferito alla società secondo le risultanze del bilancio regolarmente approvato o sulla scorta di una situazione patrimoniale, componentesi di stato patrimoniale e conto economico, appositamente predisposta ed all'uopo approvata.

Art.10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

Possono altresì recedere dalla società i soci consorziati che volevano vendere le proprie azioni ma non hanno ottenuto il gradimento ai sensi del precedente articolo 8.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2437, II comma, cod.civ.

10.2 Ai sensi degli Art.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ.

10.3 In parziale deroga agli artt. 2437 ss. cod.civ. il recesso dei soci consorziati è ammesso esclusivamente per la totalità delle azioni possedute.

10.4 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r o messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società da inviarsi entro quindici (15) giorni dal l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua cono-

scenza da parte del socio.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.7 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Per le azioni di categoria A, il valore di liquidazione è pari al valore nominale, ad eccezione del caso di acquisto da parte del Consorzio di cui al successivo punto 10.10.

10.8 Per le azioni di categoria B, e per le eventuali altre categorie di azioni per le quali non siano stati previsti un diverso valore di liquidazione o un diverso criterio di determinazione, il valore è determinato entro novanta giorni dalla data di efficacia del recesso dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, se le azioni sono quotate, il valore è determinato in base alla media aritmetica del valore di quotazione degli ultimi sei mesi.

10.9 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci della stessa categoria in proporzione al numero delle azioni possedute.

L'offerta di opzione viene comunicata ai soci entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, e può, qualora il Consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, essere depositata presso il Registro delle Imprese, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a quaranta giorni dal deposito dell'offerta.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, in possesso dei requisiti statutari per il relativo acquisto.

10.10 In caso di mancato collocamento con le modalità del punto 10.9, le azioni del socio di categoria A che ha esercitato il diritto di recesso sono rimborsate mediante acquisto da parte del Consorzio al valore minore tra quello nominale e l'importo del conferimento versato, aumentato dell'interesse legale dalla data di ingresso nella società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art.

2357, comma 3 cod.civ.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445 commi 2, 3 e 4 cod.civ.

10.11 Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

10.12 Per le azioni di categoria B, in caso di disaccordo sul valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, che il socio recedente deve comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della stima, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società, su istanza della parte più diligente da depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione di disaccordo o, per la società, dalla sua ricezione. Si applica in tale evenienza l'art.1349, primo comma, cod.civ.

Art.11 Esclusione dei soci consorziati

11.1 Attesi gli scopi consortili della società, il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere per giusta causa il socio consorziato che:

a) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società e/o di una o più stazioni appaltanti, committenti della società;

b) sia colpito da pene principali o accessorie, o misure anche cautelari o di altro tipo, che abbiano per oggetto o per effetto l'interdizione all'esercizio dell'impresa, per motivi di carattere penale o amministrativo (ad esempio, c.d. "interdittiva antimafia"), anche in assenza di provvedimento giurisdizionale definitivo. In assenza di provvedimento definitivo, il Consiglio di Amministrazione potrà in alternativa sospendere il socio dall'esercizio dei diritti sociali fino all'esito del giudizio o procedimento. Si precisa che, in caso di amministrazione straordinaria e temporanea comminata al socio consorziato ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 114/2014, la società consentirà comunque lo svolgimento dei contratti pubblici, o la quota di essi, in corso di esecuzione da parte del socio raggiunto dalla misura;

c) sia sottoposto a procedura concorsuale o di regolazione della crisi di impresa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se questi ultimi prevedono la continuazione di attività;

d) faccia parte contemporaneamente, anche attraverso società controllate o per interposta persona, di altri organismi consortili stabili che perseguano identici scopi sociali ovvero esplichino un'attività concorrente o similare, salvo che ot-

tenga apposita autorizzazione assembleare;

e) perda per decadenza, mancato rinnovo o provvedimento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria, le attestazioni SOA;

f) commetta gravi violazioni degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 9 -punti 9.1 e 9.2, e in particolare violi i regolamenti e gli altri eventuali accordi relativi all'esecuzione dei lavori, anche se emanati da società consortili partecipate dalla società;

g) cessi l'attività con apposita comunicazione al Registro delle Imprese, o, se organismo collettivo, si sciogla anticipatamente con conseguente collocazione in stato di liquidazione.

11.2 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 10.

Nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione con le modalità ivi previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

11.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso, anche a mezzo posta elettronica certificata risultante dal Reginde o dal sito Inipec.gov.it, ed ha effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Art.12 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della legge tempo per tempo applicabile;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) l'autorizzazione all'organo amministrativo per l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) tutte le modifiche dell'atto costitutivo e del presente

statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria può delegare all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 2443 cod.civ. e con i limiti da esso risultanti.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

14.2 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

14.3 La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione integrale dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano nazionale; in alternativa la convocazione può essere effettuata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata o mediante altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Art. 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

15.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

15.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 - Assemblea totalitaria

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

16.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

17.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

17.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti, anche per delega, aventi diritto al voto sulla specifica materia.

Art. 18 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

18.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

18.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.

18.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) la modifica dello statuto e il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la messa in liquidazione e la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- h) l'emissione di azioni di qualunque categoria, di obbligazioni convertibili in azioni o di strumenti finanziati partecipativi.

18.4 La modifica e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 19 - Norme per il computo dei quorum

19.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno un'azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

19.2 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato

il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2368 ultimo comma cod.civ.; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

19.3 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

19.4 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza di quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate fino al venir meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Art. 20 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea non oltre 5 (cinque) giorni, e per una sola volta, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci -anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'Art. 2370 cod.civ.- devono esibire i propri titoli (o certificati) azionari, eventualmente depositandoli secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Art. 22 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

22.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, i quali devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

22.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

22.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in

assemblea. In alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

22.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

22.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate, né a queste ultime.

Art. 23 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 Salvo quanto disposto dall'eventuale regolamento apposito, il presidente disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari, ponendo in discussione e in votazione gli argomenti secondo la sequenza fissata nell'ordine del giorno, e determinando la durata massima degli interventi in misura tale da assicurare sia la libera espressione di tutti i soci che la ragionevole durata dei lavori. L'ordine dei lavori può però essere modificato con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

23.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

23.5 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

Modalità di voto

24.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-

mente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

24.2 L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione e, qualora l'assemblea sia verbalizzata a cura del Notaio, mediante sistemi audio-video collegati che gli consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Le modalità di svolgimento dovranno essere specificate nel verbale.

24.3 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un determinato socio è un voto non espresso.

Art. 25 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, anche se assenti o astenuti, quando possiedono anche congiuntamente almeno il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 26 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

26.1 La società è amministrata secondo il sistema tradizionale da un Consiglio di Amministrazione.

Al consiglio di amministrazione spetta in via esclusiva e non delegabile la funzione di supervisione strategica, come definita e dettagliata dalla normativa tempo per tempo applicabile. Il consiglio di amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli Art.t. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società, fermo quanto previsto nell'art. 32 del presente statuto;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 27 - Composizione dell'organo amministrativo

27.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea mediante voto di lista.

27.2 Le liste dei candidati devono essere in numero non inferiore a due, e non devono essere collegate tra loro. Per la presentazione di una lista è necessaria la sottoscrizione a

sostegno di almeno due soci consorziati titolari di azioni di categoria A e di un socio consorziato titolare di azioni di categoria B. Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati compreso tra uno (1) e cinque (5) persone fisiche.

27.3 Le liste vanno presentate al Collegio Sindacale presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale rilascia ricevuta al presentatore della lista.

27.4 Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un consigliere eletto nella lista che ha ricevuto il numero di voti immediatamente inferiore alla prima. Da tale lista risulterà eletto il capolista.

27.5 L'assemblea può nominare uno o due amministratori indipendenti, segnalati come tali all'interno della lista, muniti dei requisiti di legge prescritti.

A detti amministratori non possono essere attribuite deleghe e particolari incarichi ed i medesimi non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società. Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non potranno essere nominati amministratori indipendenti i seguenti soggetti:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza, come sopra definiti, comporta la decadenza dell'amministratore. In tal caso, si procederà come descritto precedentemente nello Statuto e comunque in accordo alle previsioni di legge.

Gli amministratori indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale.

Art. 28 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

28.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

28.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-

sercizio della loro carica.

28.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli cooptando preferibilmente un componente della medesima lista di appartenenza del consigliere cessato, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

28.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

28.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

28.6 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 29 - Presidente del consiglio di Amministrazione

29.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i primi membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

29.2 Il presidente in questione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, e salvo apposita delega, non riveste ruoli esecutivi né svolge neppure di fatto, funzioni gestionali.

29.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

29.4 Qualora lo ritenga necessario, il consiglio può eleggere un vice presidente. Esso sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

29.5 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 30 - Organi delegati

30.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

30.2 All'organo delegato, laddove nominato, spetta, entro i limiti delle deleghe, delle previsioni statutarie e di legge, la funzione di gestione nelle materie oggetto di delega come definita dalla normativa tempo per tempo applicabile, ed in particolare la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché

l'assunzione delle decisioni operative dell'impresa sociale.

30.3 L'organo delegato, o altro soggetto dotato dei necessari requisiti di competenza, potrà essere designato dal Consiglio quale responsabile in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.626/1994, demandando a costui tutti gli adempimenti facenti carico al datore di lavoro, ai sensi dell'art.4 della fonte normativa da ultima citata.

30.4 Al consiglio spettano comunque il potere e dovere di supervisione e intervento, con facoltà di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega e di revocare a suo insindacabile giudizio le deleghe.

30.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art.2381, comma 4 c.c.

30.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo con cadenza semestrale.

Art. 31 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

31.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da almeno due dei consiglieri di amministrazione.

31.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

31.3 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

31.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto appresso previsto.

31.5 I consiglieri astenuti o che abbiano dichiarato di avere un interesse alla deliberazione, ai sensi dell'art. 2391 cod.civ., non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). In caso di parità la proposta deliberativa si intende respinta.

31.6 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 24 del presente statuto.

31.7 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

31.8 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente

o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

31.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 32 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza nonché la firma sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti fissati nelle deliberazioni di conferimento della delega.

Art. 33 - Remunerazione degli amministratori

33.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, la quale può, inoltre, assegnare agli amministratori anche un compenso proporzionale ai risultati gestionali ed economici conseguiti, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, ferma restando la facoltà di provvedere alla stipula di un'apposita polizza assicurativa.

33.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 34 - Funzioni del Collegio Sindacale

34.1 L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali nomina il presidente, e da due sindaci supplenti.

34.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità prevista dall'art. 2399 c.c. e che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

34.3 In caso di dimissioni o sopravvenuta decadenza di un sindaco effettivo, subentra ad egli il supplente in possesso dei medesimi requisiti di quello cessato. In caso di parità di requisiti, prevale il più anziano per età.

34.4 Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi sociali ed in collaborazione con i medesimi, ferme le altre sue competenze di legge:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento

delle principali aree organizzative;

- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate, elaborati dal Collegio o in collaborazione con esperti esterni.

34.5 Le osservazioni, proposte e attività di verifica del collegio sindacale sono adeguatamente documentate e conservate a cura del Presidente.

34.6 Il collegio sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui si dota la Società per prevenire i reati rilevanti ai fini del suddetto decreto legislativo, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea ordinaria.

34.7 Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il collegio sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni appartenenti al sistema dei controlli interni. Può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo.

34.8 Il collegio sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

34.9 I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

34.10 Ai sindaci spetta il compenso deliberato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, fisso per l'intera durata dell'incarico.

34.11 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra previste in materia di assemblea all'art. 24 del presente statuto.

Art. 35 - Revisione legale

La revisione legale dei conti può essere svolta dal collegio sindacale con le funzioni e la composizione stabilite dall'art. 2409 bis cod.civ. oppure da un revisore singolo o da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina.

L'assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale ai sensi di legge, deve stabilire il compenso per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico di revisione legale è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, per il periodo previsto dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

Nell'espletamento del proprio incarico, il revisore legale

dovrà attenersi alle disposizioni di legge che disciplinano la propria attività, nonché a tutte le norme vigenti anche in materia di vigilanza informativa.

L'assemblea, sentito il collegio sindacale, può revocare l'incarico ai sensi di legge.

Art.36 Esercizi sociali, bilancio ed utili

36.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

36.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea ordinaria, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 cod.civ.

36.3 Il bilancio dovrà essere depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I consorziati possono prenderne visione, previa comunicazione scritta inviata alla società.

36.4 È fatto divieto di distribuzione degli utili a favore dei soci titolari di azioni di categoria A. Ferma l'assenza dello scopo di lucro per la società consortile, gli eventuali avanzi netti di gestione saranno destinati secondo quanto stabilito dall'assemblea che approva il Bilancio, la quale delibera anche sull'eventuale dividendo per le azioni di categoria B. Tale dividendo è calcolato in proporzione al numero di tali azioni sull'intero capitale sociale, e non può in nessun caso superare complessivamente il 50% degli utili netti conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali accantonamenti a riserve di investimento, a riserve detassate, compenso amministratori in proporzione agli utili.

36.5 Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito alla copertura di eventuali disavanzi, adottando come base il criterio di proporzionalità rispetto alle azioni di categoria A possedute.

Art.37 Scioglimento e liquidazione

37.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria.

37.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea straordinaria stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai

quali spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art. 2489 cod.civ.

37.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Al socio dissenziente compete in tale ipotesi il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ.

37.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art.38 Clausola compromissoria

38.1 Ciascun socio assume l'impegno di comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, sì come previsto dall'art.1375 cod.civ.

Tale impegno verrà osservato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto a risolvere anche in funzione preventiva l'insorgere di eventuali controversie tra le stesse.

38.2 [abrogato]

38.3 [abrogato]

38.4 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria e, comunque, di deroga al regime ordinario di giudizio, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile.

38.5 Le modifiche alla presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art. 9.

Art.39 Regolamenti

I rapporti tra la società consortile ed i singoli soci, anche per quel che attiene alla sezione lavori, sono e saranno disciplinati da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea ordinaria.

Art.40 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Firmato: Flaviano Basile - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo.

[illegible]